



CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
U.O.A. STAZIONE UNICA APPALTANTE METROPOLITANA
CODICE AUSA 0000235089
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI AGNANA CALABRA
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA APERTA

OGGETTO: Affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori, sulla base del progetto definitivo relativo ai lavori di "MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA A RISCHIO PAI", Località Praca - Centro Abitato.

1.1 Denominazione e indirizzo ufficiale dell'amministrazione aggiudicatrice

| | |
|---|--|
| Denominazione: Comune di Agnana Calabria | Servizio Responsabile: Area tecnica manutentiva |
| Indirizzo: Via Roma, n. 115 | Cap: 89040 |
| Località: Agnana Calabria | Stato: Italia |
| Telefono: 0964/323000 | Fax: 0964/323009 |
| Pec: protocollo.agnana@asmepec.it | Indirizzo internet: www.comune.agnana.rc.it |

1.2 Indirizzo al quale inviare le offerte e le domande di partecipazione

| | |
|---|--|
| Denominazione: Stazione Unica Appaltante Metropolitana | |
| Indirizzo: Via Mons. Ferro 1 | Cap: 89127 |
| Località/Città: Reggio Calabria | Stato: Italia |
| Telefono: 0965 498142-359 | Fax: 0965 498980 |
| PEC: sua@pec.cittametropolitana.rc.it | Indirizzo internet: https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale |
| Punti di contatto per informazione in ordine alla gara: +39 0965 498611/307 | |

1.3 INDIRIZZO PRESSO IL QUALE É POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE

Come punto 1.2)

1.4 INDIRIZZO PRESSO IL QUALE É POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI

Come punto 1.2)

2. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 ed in esecuzione delle determinazioni a contrarre n. 52 del 19/03/2021 del Comune di Agnana Calabria. Verbale di validazione del 12/03/2021.

3. OGGETTO DELL'APPALTO

| | |
|--|---|
| Codici appalto: | N. Gara : 8088067 C.I.G.: 8676078E0C C.U.P.: B53H19000690001 |
| Luogo: | Comune di Agnana Calabria |
| Oggetto dell'appalto | Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori , sulla base del progetto definitivo posto a base di gara ai sensi, come consentito fino al 31 dicembre 2021 dall'art. 1, comma 1, lett. b), della Legge n. 55 del 2019, come aggiornato dall'art.8, comma 7 della Legge n.120 del 11.092020. |
| Breve descrizione dell'appalto | Le opere previste sono mirate a ridurre il rischio idrogeologico dell'intera area e di conseguenza mirati alla salvaguardia dell'incolumità delle persone. Nella fattispecie, si intende mitigare il rischio idrogeologico praticando degli interventi strutturali nelle zone in cui i dissesti sono più evidenti, mediante: – Sistemazione idraulica (drenaggi); – Opere di contenimento (strutture di sostegno: paratie); – Interventi di ingegneria naturalistica |
| Importo lavori soggetti a ribasso | € 432.650,00 di cui € 57.286,39 per costo della manodopera |
| Costi sicurezza non soggetti a ribasso | € 5.500,00 |
| Importo totale esecuzione (lavori e sicurezza) | € 438.150,00 |
| Importo corrispettivo per la progettazione esecutiva soggetto a ribasso: | € 14.636,25 |
| Importo totale dell'appalto | € 452.786,25 |
| Cauzione provvisoria 2% | € 9.055,72 |

3.1 QUALIFICAZIONE (SI VEDA ANCHE PUNTO 12):

| Categorie dei lavori e classifica (art. 61 del d.P.R. n. 207/2010) | Categoria | Class. | Qualificaz. Obbligatoria (si/no) | Importo € | % | Prevalente/ Scorporabile/ Subappaltabile |
|--|-----------|--------|----------------------------------|------------|-------|--|
| Opere strutturali speciali | OS.21 | II | S.I.O.S | 331.585,48 | 75,68 | Prevalente Si entro il limite max del 30% della categoria stessa. |
| Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica | OG.8 | I | Si | 106.564,52 | 24,32 | Scorporabile Nei limiti del 40% dell'importo contrattuale. |

4. TERMINE DI ESECUZIONE:

4.1 La **progettazione esecutiva** sarà redatta e consegnata all'amministrazione committente entro **30 (trenta)** giorni dal ricevimento dell'ordine di servizio da parte del RUP e comunque dopo la sottoscrizione del contratto di appalto;

4.2 Il termine per l'esecuzione e l'ultimazione dei **lavori** è fissato in **180 (centottanta)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

5. DOCUMENTAZIONE:

Il bando/disciplinare di gara, la domanda di ammissione e gli elaborati progettuali sono disponibili sul sito <https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale> (consultare anche la sezione "Chiarimenti").

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE, DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE E PUBBLICAZIONI

6.1 TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE RICHIESTE DI DOCUMENTI E PER PORRE QUESITI : entro e non oltre le ore 12.00 del giorno **09/04/2021**

Con riferimento ai quesiti, gli stessi andranno inoltrati esclusivamente attraverso il portale gare telematiche <https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale>, intendendosi questa Stazione Unica Appaltante esonerata da ogni responsabilità per quesiti e/o chiarimenti inviati con altre modalità.

Le risposte saranno rese disponibili attraverso la suddetta piattaforma telematica.

Non verranno evase richieste di chiarimenti fatte verbalmente o telefonicamente.

Per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'operatore economico deve:

- consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile
- accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente ed inequivocabilmente nelle disposizioni di legge o nella Documentazione di gara, tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile con l'ordinaria diligenza e professionalità, senza alcuno spazio interpretativo o applicativo
- prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono
- prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a formulare proposte, suggerimenti o chiarimenti che possono influenzare, anche parzialmente, il contenuto delle offerte rimesso alla responsabilità esclusiva dell'offerente.

6.2 TERMINE DI SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno **19/04/2021**

Oltre il termine stabilito nel bando di gara non sarà ritenuta valida alcun'altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.

6.3 INDIRIZZO A CUI FAR PERVENIRE LE OFFERTE: Stazione Unica Appaltante Metropolitana - <https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale>

APERTURA DELLE OFFERTE: in seduta telematica virtuale il giorno **19/04/2021** alle ore **12:30** presso la S.U.A.M. Via Mons. G. Ferro (ex Via Cimino) 1, Reggio Calabria.

6.4 PUBBLICAZIONI

| Tipo di pubblicazione | |
|---|---|
| Profilo Amministrazione Aggiudicatrice | www.comune.agnana.rc.it |
| Profilo del Committente | https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale |
| Sito del Ministero delle Infrastrutture | www.serviziocontrattipubblici.it |
| Sito Informatico della Regione Calabria | www.regione.calabria.it |
| Albo on line | Città Metropolitana di R.C. e Comune di Agnana |

7. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE:

Lo svolgimento delle sedute in modalità telematica e virtuale consente la partecipazione dei concorrenti attraverso la modalità della conversazione interattiva.

8. CAUZIONE:

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, con le modalità previste dal disciplinare di gara, da una cauzione provvisoria pari al **2%** dell'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 93 comma 7, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. Per fruire delle riduzioni previste dal comma 7 del suddetto articolo, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

9. FINANZIAMENTO MODALITÀ DI PAGAMENTO:

Finanziamento: Ministero dell'Interno con Decreto del 30/12/2019

Corrispettivo: a misura ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera eeeee) D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, e dell'articolo 43, comma 6 del d.P.R. n. 207/2010;

Anticipazione: ai sensi dell' art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dalla legge n. 55 del 2019, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% sul valore del contratto d'appalto da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

Ai sensi dell'art. 207 comma 1 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 "Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici" << per le procedure disciplinate dal D. Lgs 50/2016 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente D.L. e fino alla data del 30 giugno 2021, **l'importo dell'anticipazione può essere incrementato fino al 30%**, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante>>.

Modalità di pagamento: I pagamenti in acconto avverranno mediante emissione di certificati di pagamento ogni qualvolta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e comprensivi della quota di oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore ad euro 100.000,00 dell'importo contrattuale.

10. CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

È fatto obbligo ai concorrenti, a pena di esclusione, di provvedere al versamento della contribuzione prevista dall'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 266/2005, da effettuarsi secondo le modalità previste dalla Delibera dell'Autorità del 18/12/2019 n. 1197.

10.1) AVCPASS

Ai sensi dell'art. 216, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e della deliberazione dell'AVCP n. 111/2012, questa Stazione appaltante acquisirà la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione alla procedura di gara del presente bando, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'Autorità (AVCP) e verificare il possesso dei requisiti anche tramite la Banca dati stessa.

Pertanto è necessario che ciascun partecipante presenti in fase di gara un nuovo documento detto PASS dell'Operatore Economico (PassOE).

Il documento (PassOE) deve essere inserito nella Busta A Documenti amministrativi. Per la generazione di tale documento è necessario che ciascun operatore economico partecipante, assoggettabile alla verifica dei requisiti di carattere generale. tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, ai sensi del Codice dei contratti, abbia un proprio amministratore iscritto ed abilitato ad operare sul sistema AVCPASS OE dell'Autorità con profilo di "Amministratore dell'operatore economico". La registrazione avviene accedendo all'apposito Link sul Portale ANAC (Servizi disponibile presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C. - Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) seguendo le istruzioni ivi contenute e indicando, dopo la registrazione, il CIG di questa procedura di gara.

11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Per la parte della progettazione esecutiva:

Sono ammessi a presentare domanda, se in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale nel prosieguo specificati, i soggetti di cui art. 46, comma 1, del Codice dei contratti pubblici e segnatamente:

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse;

- b)** le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c)** le società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazione di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d)** i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, in conformità al Regolamento (CE) n. 213/2008 del 28 nov. 2007 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e)** i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
- f)** i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.

È ammessa la partecipazione anche dei seguenti soggetti:

- consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- aggregazioni tra gli operatori economici di cui alle precedenti lettere a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l.81/2017).

A tutti i predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 46, 47 e 48 del Codice dei contratti pubblici e le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016, n. 263 (Regolamento recante definizioni dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'art.24, commi 2 e 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50);

Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati dall'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato presentare domanda di partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino alla presente procedura sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è socio, amministratore, dipendente, consulente, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del D.M. 2/12/2016, n. 263. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione di entrambi i candidati.

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio stabile di cui all'art. 46, comma 1, lett. f), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, e alle imprese indicate per l'esecuzione dall'aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima procedura.

È vietata l'associazione in partecipazione.

Tutti i requisiti di seguito prescritti devono essere posseduti, a pena d'esclusione, alla data di presentazione della domanda di partecipazione.

Per la parte dei lavori:

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 50/2016 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Non è ammessa la partecipazione alle gare di concorrenti per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti (art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016):

- a)** gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b)** i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c)** i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d)** i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e)** i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f)** le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g)** i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs. 50/2016 sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.lgs. 50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) e e), del D.lgs. 50/2016 anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. L'offerta deve contenere tale impegno.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.lgs. 50/2016, nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che sono eseguite dai singoli operatori economici riuniti (raggruppamenti temporanei di imprese) o consorziati (consorzi ordinari).

Nel caso di soggetti già formalmente costituiti ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 50/2016, a pena di esclusione, nella "Busta Documentazione" di cui al successivo paragrafo 12.1), deve essere caricato l'atto di costituzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a)** nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b)** nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese resiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese resiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'**esclusione** dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

11.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

I concorrenti, in qualsiasi forma partecipino, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

11.1.2 WHITE LIST

L'appalto prevede lavorazioni rientranti nelle attività definite "sensibili" dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 192/2012.

Per partecipare alla procedura le imprese concorrenti che intendono eseguire in proprio le lavorazioni suddette devono essere iscritte nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito presso la Prefettura, ai sensi dell'art. 1, comma 52, della Legge n. 190/2012 (cosiddetta white list) ovvero abbiano presentato domanda di iscrizione al predetto elenco. In relazione al comma 1 dell'art. 29 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per le attività "sensibili", l'iscrizione dell'impresa nella white list provinciale tiene luogo dell'informazione antimafia liberatoria. Conseguentemente, il diniego di iscrizione da parte della Prefettura, basato sulla sussistenza di cause ostative, tiene luogo dell'informazione antimafia interdittiva.

12. CONDIZIONI MINIME NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE

12.1 Requisiti speciali per l'affidamento della progettazione esecutiva.

I requisiti prescritti per i servizi tecnici previsti per il presente affidamento, come specificati in dettaglio al successivo **punto 12.1 – c)**, **devono essere posseduti dal concorrente in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi per la parte lavori di cui al successivo punto 12.2 (anche se in possesso di attestazione SOA per prestazioni di sola costruzione), attraverso uno o più progettisti associati o indicati in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto/i tra i soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e) e f) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.**

In tal caso si dovrà:

- **indicare** l'operatore economico incaricato della progettazione o più professionisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera e) del citato art. 46;

oppure

- **associare** in raggruppamento temporaneo in qualità di mandante ai fini della progettazione, un operatore economico progettista di cui all'art. 46, comma 1 lett. a), b), c), d) f) del D.lgs. 50/2016, o più professionisti tra loro riuniti in sub raggruppamento di cui alla lettera e) del D.Lgs. 50/2016. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti che si avvalgono di professionisti indicati o associati per i quali non sussistono i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Nel caso in cui i concorrenti di cui al successivo punto 12.2 non possiedano i requisiti per l'affidamento dei servizi di progettazione o possiedano l'attestazione SOA per la sola attività di costruzione, il possesso dei requisiti di ordine generale deve essere dichiarato anche dai soggetti all'uopo associati o indicati dal concorrente (mediante l'Allegato 1-bis al presente bando/disciplinare).

12.1

- **a)** Nel caso in cui invece il concorrente, oltre che in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi di cui al successivo punto 12.2, sia altresì in possesso di attestazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione nelle categorie di cui al successivo punto 8.2.2, dovrà attestare che i requisiti tecnico professionali richiesti dal presente disciplinare al punto 12.1 – c) sono posseduti dal proprio staff di progettazione, costituito ai sensi dell'art. 79 comma 7 del DPR 207/2010; in difetto di tale dichiarazione, lo stesso concorrente è tenuto ad associare o indicare uno o più progettisti in sede di offerta in grado di dimostrare detti requisiti, scelto/i tra i soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e) e f) del D.Lgs. 50/2016.

12.1

- **b)** In ogni caso, l'incarico di progettazione, deve essere svolto da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, in possesso delle abilitazioni professionali previste dalla vigente normativa, personalmente responsabili e **nominativamente indicati in sede d'offerta.**

Si precisa che:

- il concorrente deve fornire l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali;
- si applicano le disposizioni dell'art. 24, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
- i soggetti, se costituiti in forma di società di ingegneria devono disporre del direttore tecnico in possesso dei requisiti di cui all'articolo 254, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010.

12.1

- **c) Dettaglio dei requisiti di capacità tecnico organizzativa prescritti per i servizi tecnici previsti per il presente affidamento.**

Ai fini della qualificazione per l'espletamento dei servizi tecnici previsti nell'ambito del presente affidamento si prescrive il possesso dei requisiti, come di seguito specificati:

- avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e architettura relativi a lavori appartenenti alle seguenti classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, (secondo quanto esplicitato nella nota a seguire, relativamente alla corrispondenza con la classificazione di cui alla tabella Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016) per un importo globale lavori, nelle categorie di seguito specificate (o idonea secondo quanto di seguito rappresentato), almeno pari a **una volta** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione:

| CATEGORIE D'OPERA | ID. OPERE | | Grado Complessità <<G>> | Costo Categorie (€) <<V>> |
|-------------------|-----------|--|-------------------------|---------------------------|
| | Codice | Descrizione | | |
| STRUTTURE | S.04 | Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative. | 0,90 | 244.316,14 |
| STRUTTURE | S.05 | Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali. | 1,05 | 83.473,02 |
| IDRAULICA | D.02 | Bonifiche e irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani | 0,45 | 104.860,84 |

Prestazione principale: S.04

Gli importi si intendono al netto di oneri fiscali e previdenziali.

Verranno presi in considerazione tutti i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di cui all'art. 3, lettera vvvv), del Codice dei contratti pubblici, concernenti lo studio di fattibilità, la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo, nonché gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati; trattandosi di affidamento della progettazione, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione.

Come previsto dal § 2.2.2.4 delle Linee guida 1/016, sono, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento. Inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell'art. 3, lett. vvvv), del Codice dei contratti pubblici, le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE, e come tali rientranti nella definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del Codice dei contratti pubblici. In ogni caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara.

Limitatamente alla **categoria ID opera D.02**, si precisa che, conformemente all'art.8 del D.M. 17 giugno 2016 e alle LINEE GUIDA ANAC riguardo gli affidamenti SIA approvate con delibera n.417 del 15 maggio 2019, **il principio di analogia, riservato solo alle categorie "edilizia", "strutture" e "infrastrutture per la mobilità", non è applicabile. Si precisa inoltre che, per i servizi in D.02, sono ammessi, ai sensi degli artt. 51,52,54 del R.D. n. 2537 del 23/10/1925, solo i soggetti che svolgono la professione di ingegnere.**

In relazione, invece, alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti minimi di capacità tecnica e professionale di cui alla sopra indicata tabella, si riportano nel seguito le relative corrispondenze tra le attuali classificazioni e quelle della L. n. 143/1949:

| Categorie d'opera | ID. OPERE | Corrispondenza L. n. 143/1949 | Costo Categorie (€) <<V>> |
|-------------------|-----------|----------------------------------|---------------------------------|
| | codice | Classe e categoria | |
| STRUTTURE | S.04 | IX-B | 244.316,14 |
| STRUTTURE | S.05 | IX-B IX-C | 83.473,02 |
| IDRAULICA | D.02 | VII/A | 104.860,84 |

I servizi valutabili nell'ambito dei requisiti di partecipazione sono quelli iniziati ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei relativi lavori.

Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati come disciplinato al successivo punto "COMPROVA REQUISITI".

I servizi resi in favore di committenti privati sono valutabili solo se l'opera progettata è stata in concreto realizzata. (Parere ANAC n. 179 del 21 ottobre 2015).

Le prestazioni valutabili per appalti aventi ad oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori sono unicamente quelle in cui esiste un progetto approvato dal committente pubblico. Non sono valutabili le prestazioni effettuate unicamente ai fini della partecipazione alla procedura di gara su incarico dell'appaltatore.

In ogni caso, i progettisti devono essere iscritti all'albo professionale ed abilitati all'esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza, relativamente alla progettazione delle opere oggetto dell'appalto ed essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.

GIOVANE PROFESSIONISTA

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto del MIT n. 263 del 02/12/2016, i raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza, **quale progettista**, di almeno un giovane professionista. A tal fine è sufficiente che nel gruppo di lavoro dei progettisti indicato nella domanda di partecipazione sia contemplata la presenza di un professionista laureato abilitato da meno di 5 anni senza la necessità che questi faccia parte formalmente quale mandante del RTP.

Il giovane professionista può essere raggruppato senza obblighi di qualificazione, fermo restando che il RTP deve possedere complessivamente il 100% dei requisiti richiesti.

I requisiti del giovane NON concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti (art. 4 D.M. 263/2016).

Si precisa che il Giovane Professionista deve essere in possesso di P.IVA ed iscrizione ad INARCASSA ovvero iscritto alla gestione separata INPS e deve indicare in maniera puntuale i servizi di progettazione che saranno dallo stesso espletati.

Nel caso di pluralità di progettisti i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al presente punto devono essere posseduti dai progettisti, associati o indicati nell'offerta, nei seguenti termini:

- l'articolazione dei progettisti in RTP potrà essere formata da tutti i soggetti di cui all'art. 46, comma 1 lettere da a) a d) ma anche comprendere i soggetti di cui alla lettera f) del medesimo comma. I requisiti finanziari e tecnici prescritti dal presente punto devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, fermo restando che le quote di partecipazione al RTP non potranno eccedere le percentuali dei requisiti posseduti, pena l'esclusione dalla gara. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti.
- nei raggruppamenti temporanei di progettisti di cui all'art. 24, comma 1, lett. e), del Codice, deve essere ricompreso un professionista abilitato da meno di 5 (cinque) anni;
- ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1 lettera f) si prescrive, al fine di non determinare situazione di disparità di trattamento e per tutelare l'operatività delle PMI, che per i primi cinque anni dalla costituzione tutti i requisiti possano essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti delle società consorziate;
- nel caso in cui il servizio o i servizi siano stati prestati da un raggruppamento, gli importi dichiarabili ai fini dei requisiti sono limitati al valore delle prestazioni eseguite come attestati dai certificati di regolare esecuzione rilasciati al singolo professionista che dichiara il possesso del requisito.

A pena di esclusione, il medesimo progettista non può essere indicato o associato da più di un concorrente, né può figurare in RTP o consorzi indicati o associati da altri concorrenti.

COMPROVA REQUISITI

La comprova del requisito è fornita come di seguito indicato e resa disponibile attraverso il sistema AVCpass, ovvero prodotta dai concorrenti entro il termine richiesto dalla S.A.:

- **Per i servizi svolti per committenti pubblici** mediante le certificazioni di corretta esecuzione rilasciate dagli enti committenti, dai quali si evincano in maniera chiara: le prestazioni svolte, le categorie di cui al D.M. 17/06/2016, gli importi dei lavori, il periodo di svolgimento, le percentuali di competenza in caso di prestazioni rese come R.T.P.

- **Per i servizi svolti per committenti privati** attraverso:

- certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi prestati, dai quali si deducano le categorie o la classe di progettazione e la eventuale quota di esecuzione in caso di partecipazione in raggruppamento;
- copia del/dei contratto/contratti da cui si evincano gli incarichi per l'espletamento dei servizi richiesti, nel quale siano indicate le classi e categorie di progettazione e, nel caso di affidamenti in R.T., la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico;
- copia delle fatture dalle quali si evinca univocamente il riferimento ai suddetti contratti (indicando l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, la denominazione del contraente e la data di stipula del contratto stesso);
- atti autorizzativi o concessori;
- certificato di collaudo (per la direzione lavori)

Nel caso in cui gli incarichi siano stati realizzati con la compartecipazione di altri professionisti, dovrà essere indicata la quota o la parte del servizio realizzato dal progettista dichiarante, in proporzione alla quale verrà considerato l'importo dei lavori corrispondenti.

12.2 Requisiti speciali per l'affidamento dei lavori.

Possono partecipare alla procedura di gara le imprese in possesso di attestazione SOA rilasciata da società regolarmente autorizzate, in corso di validità ed adeguata, per categoria **(OS.21)** e classifica **(II)**, ai valori dell'appalto.

Le lavorazioni appartenenti alla categoria **OG.8**, di incidenza superiore al 10% dell'importo complessivo, a qualificazione obbligatoria, possono essere eseguite dall'appaltatore anche se non in possesso della relativa qualificazione, scorporate ai fini di RTI di tipo verticale, subappaltate ad imprese qualificate, fermo restando il limite del 40% dell'importo del contratto.

In alternativa, trattandosi di appalto di importo inferiore ad € 150.000,00, è possibile partecipare con i requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 per un importo almeno pari ad **€ 106.564,52** – compresi oneri di sicurezza - per lavori relativi alla Cat. **OG.8**.

Il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 DPR 207/2010 a seguito di richiesta della S.A. dovrà comprovarsi con la seguente documentazione:

1. Per lavori eseguiti per conto di committenti pubblici: Certificati di esecuzione lavori (CEL) relativi alle categorie richieste dal bando e dichiarati in sede di partecipazione, rilasciati dai committenti – soggetti pubblici – e per essi dal responsabile del procedimento – in conformità allo schema allegato al Regolamento, comprovanti, tra l'altro, che i lavori sono stati seguiti con buon esito e non hanno dato luogo a vertenze.

Per i lavori eseguiti per conto di committenti privati: copia dei contratti e delle fatture corrispondenti ai lavori eseguiti, corredato da copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori;

Per i lavori in proprio: copia del permesso a costruire ovvero dichiarazione di inizio attività, relativi all'opera realizzata, ove richiesto, con allegata copia autentica del progetto approvato e copia del certificato di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore Tecnico;

Elenco dei lavori, appartenenti alla natura dei lavori da appaltare, della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici nel quinquennio antecedente la data del bando, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, corredato dai certificati di esecuzione dei lavori, (oppure fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento d'identità dello stesso). Tale elenco deve essere presentato qualora il concorrente non possa o non intenda documentare tramite i documenti di cui al punto 1) l'esecuzione diretta di lavori della natura di quelli da appaltare.

2. uno o più documenti (bilanci depositati riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano, articoli 2423 e seguenti del codice civile, corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito oppure dichiarazioni annuali IVA (con evidenza dei dati utili ai fini della comprova del costo del personale) ovvero Modello Unico corredati da relativa ricevuta di presentazione riguardanti, oppure libri paga), relativi anche ad un solo anno del quinquennio antecedente la data del bando, attestanti di aver sostenuto, nel quinquennio antecedente la data del bando, un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo complessivo a base di gara. Nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori e figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito.

3. dichiarazione che indichi l'attrezzatura posseduta, o disponibile.

I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti, nel caso in cui questi siano già in possesso della stazione appaltante che ha indetto la gara, siano in corso di validità e siano stati verificati

positivamente. In tal caso dovranno trasmettere una dichiarazione che attesti le suddette condizioni, indicando espressamente la gara in relazione alla quale i documenti sono stati già prodotti.

Ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010, la qualificazione in una categoria, abilita il concorrente nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziate, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 92, comma 2.

È ammesso il subappalto **alle condizioni e con i limiti di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.**

Con riferimento ai servizi di progettazione non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice. Il subappalto di tali attività accessorie concorre a saturare la quota limite del 40% dell'importo complessivo del contratto, di cui all'art. 105, c.2, del Codice.

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.:

a) ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in relazione alla parte dei lavori e alle categorie di lavori per i quali si qualifica e che intende assumere nell'ambito del raggruppamento o consorzio;

b) nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi ordinari di **tipo orizzontale** (articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010) la quota di partecipazione non può essere superiore alla misura dei requisiti posseduti e la misura dei requisiti di cui alla precedente lett. a):

- per l'operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore al 40% del totale richiesto al concorrente singolo e deve essere in misura maggioritaria rispetto a ciascun operatore economico mandante;
- per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore al 10% del totale richiesto al concorrente singolo;

c) nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi ordinari di **tipo verticale** (articolo 92, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010) la misura dei requisiti di cui alla precedente lett. a):

- per l'operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore all'incidenza dell'importo della categoria prevalente;
- per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore all'incidenza dell'importo della categoria scorponabile per la quale si qualifica e intende assumere;
- i requisiti non posseduti dalle mandanti nelle categorie scorponabili devono essere posseduti dall'operatore economico mandatario o capogruppo con riferimento alla categoria prevalente.

d) le condizioni di cui alla precedente lett. b) possono essere applicate separatamente con riferimento alla categoria prevalente (cosiddetti raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo misto orizzontale e verticale);

e) il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella misura richiesta al concorrente singolo.

Limitatamente alle imprese cooptate: ammesse esclusivamente se il concorrente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, è in possesso dei requisiti sufficienti per l'assunzione integrale dei lavori, ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010; devono:

- possedere i requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.) e di ordine generale (art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.);
- possedere almeno una parte dei requisiti di cui al Capo 3, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste dal presente bando di gara, comunque in misura almeno pari all'entità dei lavori ad esse affidate, e presentare le relative dichiarazioni;
- dichiarare i lavori o la parte di lavori che intendono eseguire, fermo restando che questa non può essere superiore al 20% (venti per cento) del totale, complessivamente per tutte le imprese cooptate;

L'impegno di costituire il R.T.I., al fine di garantirne l'immodificabilità ai sensi dell'art. 48, comma 9, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., deve specificare le categorie dei lavori e/o servizi che si intendono eseguire.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. ovvero di partecipare alla gara anche

in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del medesimo decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. sono tenuti, **pena l'esclusione**, ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre, a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

Qualora il concorrente sia in possesso di attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione dovrà attestare che la propria struttura tecnica possieda i requisiti stabiliti ai successivi punti in relazione alla prestazione di progettazione.

Qualora la struttura tecnica non abbia i requisiti richiesti, il concorrente dovrà associare o indicare professionisti adeguatamente qualificati.

Il possesso dei requisiti sopra richiesti deve essere attestato in sede di gara, mediante dichiarazione sostitutiva resa a termini di legge, secondo le previsioni dal disciplinare di gara.

L'impresa concorrente qualificata per progettazione e costruzione deve documentare i suddetti requisiti di progettazione sulla base dell'attività di progettazione della propria struttura tecnica e/o, in caso di RTI con altra impresa **qualificata anch'essa per progettazione e costruzione**, dell'attività svolta dalla struttura tecnica dell'impresa mandante, (potendo eventualmente l'impresa concorrente sommare i requisiti della propria struttura a quelli posseduti dall'impresa mandante).

L'impresa concorrente qualificata per sola costruzione deve documentare i medesimi requisiti sulla base dell'attività di progettazione svolta dai soggetti di cui all'art. 46 comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., associati o indicati.

I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 86, comma 5 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., dovranno essere dimostrati con uno o più mezzi di prova di cui all'allegato XVII, parte II dello stesso decreto legislativo n. 50/2016.

12.1 SUDDIVISIONE IN LOTTI: L'appalto non è suddiviso in lotti

13. TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA:

180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36 commi 2 lett. d) e 9bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

La soglia di anomalia sarà determinata con le modalità di cui all'art 97 D. Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dalla legge n. 55 del 2019, si provvederà all'esclusione automatica di tutte quelle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis e 2-ter. L'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è **inferiore a cinque**.

In applicazione dell'art. 95 comma 15 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle interpretazioni rese dalla giurisprudenza amministrativa l'eventuale ricalcolo della soglia di anomalia è effettuato fino all'adozione del provvedimento di aggiudicazione.

15. INFORMAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'APPALTO.

15.1. Costituiscono motivi di esclusione dell'impresa dalla partecipazione alla procedura di gara, ai sensi dell' art. **80 D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, nonché dell'art. 57 della Direttiva 2014/24/UE** la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cpp per i seguenti reati:

a) per delitti consumati o tentati, di cui agli artt. 416-416 bis del c.p (delitti contro l'ordine pubblico), ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319- ter, 319-quater, 320, 321, 322,322-bis, 346-bis, 353, 353-bis,354, 355 e 356 del codice penale, (delitti contro la P.A) nonché all'articolo 2635 del codice civile

(corruzione tra privati);

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile (art. 49 del D.Lgs 56/2017);

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro di provenienza illecita) e 648-ter.1 (auto riciclaggio) del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

15.2.) Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo secondo), o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (**informazione interdittiva**). Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis (termini per il rilascio delle comunicazioni), e 92, commi 2 e 3 (termini per il rilascio delle informazioni), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (**Disposizione modificata dall'art. 80 c. 2 della legge n. 55 del 2019**).

15.3) L'esclusione di cui al punto **15.1 e 15.2 e quella di cui al successivo punto 15.5.lett.c), in applicazione delle Linee guida n. 6 Anac**, va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

15.4) Costituisce motivo di esclusione l'aver commesso violazioni gravi (anche non definitivamente accertate ma a conoscenza ed adeguatamente dimostrati dalla Stazione Appaltante) rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle **imposte e tasse o dei contributi previdenziali**. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. La Stazione appaltante valuterà, in ogni caso, il ricorrere delle fattispecie di esclusione previste dall'art. 80 comma 4 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

15.5) Costituiscono, inoltre, motivi di esclusione:

a) la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs n. 50/16 e s.m.i., accertate con qualunque mezzo di prova adeguato da parte della stazione appaltante;

b) l'essere stato sottoposto a fallimento, o il trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 186 bis del RD n. 267/1942;

c) l'essersi reso *colpevole* di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, accertato con mezzi adeguati da parte della stazione appaltante. A tal fine rilevano i gravi illeciti professionali individuati nelle Linee-guida n. 6 Anac;

c-bis) l'aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;

c-quater) l'aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o

accertato con sentenza passata in giudicato;

d) il determinarsi di una situazione di conflitto di interesse con personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che intervenga anche per conto della S.A., ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) il determinarsi una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 D.L.vo n. 50/2016 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (contrasto al lavoro irregolare);

f-bis) il presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'Anac per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) la mancata dichiarazione di essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) violazione dell'obbligo relativo alla presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mancata autocertificazione relativa alla sussistenza del medesimo requisito;

l) l'essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e che non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omissa la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) - il trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

- l'aver direttamente o indirettamente partecipato alla preparazione della presente procedura d'appalto ai sensi dell'art. 66 c. 2 e dell'art. 67 del D.lgs. 50/2016;

15.6) Il verificarsi di una delle precedenti situazioni comporta l'esclusione in qualunque momento della procedura di gara, qualora risulti che l'operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omissi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

15.7) Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al punto 15.1 e 15.2, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al punto 15.5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

15.8) Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al punto precedente sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa, dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

15.9) Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai punti 15.7 e 15.8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

15.10) Per le pene accessorie si applicano i commi 10 e 10-bis dell'art. 80 d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

15.11) Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12- sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Le predette cause di esclusione operano anche per i subappaltatori che non possono essere affidatari di subappalto, né stipulare i relativi contratti.

Per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 80, c. 5 lett. c, del Codice dei Contratti, si precisa che l'operatore economico dovrà dichiarare, senza apporre alcun filtro valutativo, tutte le notizie, ivi incluse quelle inserite nel casellario informatico gestito dall'ANAC, astrattamente idonee a porre in dubbio la sua integrità o la sua affidabilità con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, c. 3, del Codice dei Contratti.

Per i reati dovranno essere **dichiarate tutte le sentenze definitive** - ivi comprese quelle per cui sia stato concesso il beneficio della non menzione - **e non definitive** comprese le sentenze di patteggiamento e i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili. Per ogni provvedimento dovrà indicarsi il reato, le circostanze di fatto, l'epoca della commissione e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara. Non devono essere dichiarati unicamente i reati depenalizzati, quelli per i quali sia intervenuta riabilitazione o i reati dichiarati estinti con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria dopo la condanna. I reati valutati dalla S.A. come rilevanti, oltre a quelli indicati nel comma 1 dell'art. 80 del Codice, e sopra riportati sono tutti quelli elencati dalle Linee Guida Anac n.6/2017.

È fatta salva comunque l'applicazione degli artt. 178 del codice penale e 445 comma 2 cpp, 460 comma 5 del cpp, riguardanti rispettivamente la riabilitazione emessa dal Tribunale di Sorveglianza e l'estinzione del reato per decorso del tempo nel caso della pena patteggiata accertata con provvedimento del giudice dell'esecuzione.

È fatta salva comunque l'applicazione degli artt. 178 del codice penale e 445 comma 2, 460 comma 5 del codice di procedura penale, riguardanti rispettivamente la riabilitazione emessa dal Tribunale di Sorveglianza e l'estinzione del reato per decorso del tempo nel caso della pena patteggiata o decreto penale di condanna accertata con provvedimento del giudice dell'esecuzione.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

15.12) Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non sono altresì ammesse, a pena di esclusione dalla gara, le offerte che rechino correzioni non espressamente confermate o sottoscritte.

15.13) Si procederà all'aggiudicazione anche **in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente;**

15.14) Nel caso in cui l'aggiudicatario non possa essere individuato a causa di due o più ribassi uguali, si procederà a norma dell'art. 77, comma 2, del R.D. n. 827/1924 all'aggiudicazione per sorteggio.

15.15) **Si demanda** al Capitolato Generale degli appalti di cui al DM 145/2000 per quanto non in contrasto con il capitolato speciale o dallo stesso non previsto.

15.16) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

15.17) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.

15.18) **Il contratto d'appalto, in virtù del Patto di Integrità della Città Metropolitana di Reggio Calabria approvato con Delibera del Sindaco Metropolitan n. 5 del 30/01/2020 conterrà le clausole ivi riportate che l'o.e. con la partecipazione al bando espressamente accetta.**

ed altresì le seguenti ulteriori clausole:

- *Clausola con la quale l'impresa aggiudicataria assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari (art.3 comma 8 della Legge n. 136/2010 - (Piano straordinario contro le mafie);*

- *Clausola di immediata risoluzione nei casi in cui l'appaltatore esegua transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.*
- *Clausola di verifica da parte del R.U.P., prima di autorizzare il subappalto, che analogo obbligo di tracciabilità sia rispettato nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti.*
- *Clausola contenente l'obbligo per l'appaltatore, ove tenuto, di trasmettere al committente entro 5 giorni i documenti previsti dall'art. 4 D.L. n. 124/2019 (cd. Decreto Fiscale).*

15.19) La SUA si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. (art. 95 c.12 D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.).

15.20) Gli eventuali subappalti, disciplinati dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 *come modificato dalla legge n.55 del 2019*, saranno autorizzati a condizione che siano richiesti in sede di offerta e siano specificatamente e correttamente indicate le percentuali e le singole lavorazioni che si intendono eventualmente subappaltare o concedere a cottimo.

In caso di firma olografa, **le firme dei concorrenti sulla domanda, sull'offerta e sulle autocertificazioni devono essere leggibili, non apposte sul timbro dell'impresa, e tali da individuare l'identità del sottoscrittore.**

15.21) I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario, salvo i casi previsti al comma 13 dell'art. 105 del D. Lgs n. 50/2016.

15.22) **Le imprese, per il solo fatto che partecipano alla presente procedura di gara, accettano esplicitamente e totalmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando, dal disciplinare, dal Capitolato Speciale di Appalto con particolare riferimento all'art. 1.7 e dal Contratto, nessuna esclusa.**

15.23) È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 come modificati dal D. Lgs n. 56/2017 e dagli artt. 19-bis e 19-ter del D. Lgs n. 56/2017, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta

15.24) Si procederà all'esclusione dalla gara, alla denuncia dei fatti costituenti reato ed alla segnalazione all'Autorità per l'iscrizione nel casellario informativo per quelle imprese singole, consorziate, raggruppate, ausiliate ed ausiliarie per le quali in sede di controllo delle veridicità delle dichiarazioni relative ai requisiti di carattere generale, le stesse non risultino confermate, ai sensi dell'art. 80, comma 5 del D.L.vo n. 50/2016 come integrato con le lett. f bis ed f ter dall'art. 49 lett.e) del D.L.vo n. 56/2017.

15.25) La Stazione appaltante attiverà la procedura di segnalazione, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs.n.50/2016, all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere, per quelle imprese che siano state escluse dalla gara perché tra di loro in situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e che non abbiano reso l'apposita dichiarazione. Conseguenze di carattere penale sono previste qualora emergessero situazioni oggettive lesive della *par condicio* fra concorrenti e della segretezza delle offerte.

15.26) L'esito favorevole del controllo sui requisiti di ordine generale e speciale è condizione per l'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto (art. 32 c.7 D.L.vo n. 50/2016 e s.m.).

15.27) In caso di esito non favorevole dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, eseguiti sul soggetto provvisoriamente aggiudicatario, si procederà all'esclusione, all'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione all'ANAC e l'appalto verrà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.

15.28) La seduta di gara potrà essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno successivo.

15.29) L'anomalia dell'offerta sarà valutata secondo quanto previsto dall' art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

15.30) Tutte le spese per la partecipazione alla gara, a qualsiasi titolo supportate, restano a carico del concorrente.

15.31) La documentazione di gara inviata rimane tutta acquisita agli atti.

15.32) La documentazione acquisita a comprova dei requisiti con riferimento al medesimo partecipante potrà essere utilizzata anche per gare diverse, nei limiti di efficacia della stessa.

15.33) Si procederà a termini degli artt. 353 e 354 del vigente Codice Penale contro chiunque, con violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisse o turbasse la gara, ovvero ne allontanasse gli offerenti e contro chiunque si astenesse dal concorrere per denaro o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa.

15.34) La Stazione Appaltante si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l'apertura delle offerte o di non procedere all'aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.

15.35) Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lvo n. 50/2016 e s.m.i..

15.36) La Stazione Appaltante assegna all'operatore economico un termine di minimo 3 (tre) e massimo 5 (cinque) giorni lavorativi per la regolarizzazione delle carenze di cui al punto precedente, salvo casi di particolare complessità per i quali potrà accordare il termine massimo di 10 giorni previsto dall'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

15.37) Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della Stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 83 comma 9, costituisce causa di esclusione.

15.38) L'Ente Appaltante procederà ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs.50/2016 e s.m., in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto.

15.39) Il contratto, a termini dell'art. 32 comma 9 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, fatto salvo quanto previsto al comma 10 del medesimo articolo 32. La stipula dovrà comunque avvenire, sensi dell'art.32 comma 8) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., **entro 60 giorni** decorrenti dalla data di efficacia dell'aggiudicazione e rimane subordinata all'esito positivo delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

15.40) Le eventuali richieste di chiarimenti o documenti da parte dell'Ente appaltante sospendono i termini di cui all'art. 33 c.1 D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i..

15.41) Il contratto sarà stipulato **esclusivamente** con atto pubblico informatico ovvero in modalità elettronica, ai sensi del comma 14, art. 32 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., presso la sede dell'Ente Appaltante.

15.42. Sono a carico dell'impresa aggiudicataria le spese di pubblicità, di contratto, comprese quelle di bollo, registro e quelle propedeutiche, connesse e correlate alla stipula del contratto d'affidamento.

15.43) Ove nei termini fissati, l'aggiudicatario non si presenti per la consegna dei lavori o per la stipula del contratto, l'Ente Appaltante procederà a termini di legge all'incameramento della cauzione (art. 93, comma 6, D. Lvo n. 50/2016 come modificato dall'art. 59 del D.Lgs n. 56/2017) ed all'applicazione delle relative sanzioni e segnalazioni all'Autorità di Vigilanza.

15.44) L'Ente Appaltante si riserva di procedere alla consegna dei lavori all'aggiudicataria in via d'urgenza nei casi indicati dall'art. 32, comma 8, D. Lgs 50/2016, **sotto riserva** di stipula del contratto.

15.45) Nel caso di difformità tra le norme contenute nel capitolato speciale e bando, saranno ritenute valide quelle riportate nel presente bando.

ULTERIORI INFORMAZIONI:

Al fine di consentire alla S.A la gestione attraverso il Portale "Gare Telematiche" anche delle procedure tradizionali è necessario che i concorrenti si registrino compiendo la procedura di registrazione tramite l'apposito link "Registrati ora!" presente sulla home page del Portale stesso.

La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore - una terna di valori (codice d'accesso, nome utente e password), personale per ogni ditta registrata, necessaria per l'accesso e l'utilizzo delle funzionalità del Portale: tale terna di valori sarà recapitata all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, così come dichiarato all'atto della registrazione. Qualora la ditta abbia già effettuato la registrazione per altra procedura, la stessa deve utilizzare la stessa terna di valori già attribuitale.

In caso di smarrimento dei codici di accesso è sempre possibile recuperarli attraverso le apposite funzioni Hai dimenticato Codice di Accesso e Nome Utente? e/o Hai dimenticato la password? presenti sulla home page del Portale.

Il codice d'accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono imm modificabili; la password invece può essere modificata in qualunque momento tramite l'apposito link **OPZIONI**. La lunghezza minima della password è di 8 caratteri.

Al fine di non appesantire e rallentare l'iter valutativo dei contenuti della Documentazione amministrativa, gli OO. EE. dovranno evitare duplicazioni di dichiarazioni già presenti nei modelli messi a disposizione, integrando gli stessi qualora si rendesse necessario dandone opportuna evidenza e producendo allegati solo se indispensabili a chiarire particolari problematiche.

Si raccomanda di nominare e rendere immediatamente riconoscibili i file caricati sulla Piattaforma Telematica.

A tal proposito si raccomanda di utilizzare sempre i modelli di volta in volta pubblicati nelle procedure di interesse, al fine di evitare richieste di regolarizzazione con conseguente prolungamento dei tempi di conclusione delle gare.

I concorrenti accettano che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara saranno inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

È facoltà della Stazione Appaltante effettuare le suddette comunicazioni mediante altro strumento telematico, ai recapiti presenti sul Portale Gare Telematiche della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Si invitano gli operatori economici ad indicare - in fase di registrazione- un indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni inerenti la procedura di gara.

ATTENZIONE: Il sistema telematico utilizza la casella denominata garetelematiche@pec.cittametropolitana.rc.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica certificata. A tale indirizzo non è possibile fare riferimento per le operazioni di gara, in quanto si ribadisce che tutte le comunicazioni da parte degli operatori economici devono avvenire esclusivamente attraverso l'apposita area riservata della piattaforma telematica raggiungibile all'indirizzo: <https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale>. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

La Stazione Appaltante si ritiene sin d'ora indenne da qualsiasi responsabilità nel caso di mancate risposte dei concorrenti che possano derivare da problematiche di ordine tecnico e di varia natura (Interruzione Server, errori nell'invio di posta elettronica, blocco di mail da parte dei Provider, utilizzo di modalità di risposta diverse da quelle attraverso la piattaforma ecc.).

Le sedute pubbliche di gara si svolgono in modalità virtuale. Gli operatori economici interessati, tra quelli che hanno presentato istanza di partecipazione, potranno partecipare collegandosi da remoto al portale secondo le modalità esplicitate nella guida per l'utilizzo della piattaforma, accessibile dal sito <https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale>

La S.U.A.M. comunicherà tutte le informazioni attinenti alla presente procedura, esclusivamente tramite il Portale Gare Telematiche della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Le imprese sono, pertanto invitate a consultarli per ottenere tutte le notizie attinenti all'appalto di cui trattasi (rinvio della seduta di gara, annullamento della gara, sospensione/proroga della gara, comunicazione della nuova data di apertura della documentazione amministrativa, etc.). L'esito provvisorio della procedura con l'indicazione dell'aggiudicatario provvisorio, nonché le informazioni di cui all'art. 29 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 saranno pubblicati all'indirizzo: <https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale> - Link "Esiti/Pubblicazioni". **Non saranno rese informazioni telefoniche in ordine all'esito provvisorio di gara.**

La Stazione Unica Appaltante effettuerà le **comunicazioni previste agli artt.76, commi 3 e 5, e 93, comma 9, del D. Lgs 50/2016** e s.m.i. ai soggetti ivi indicati, con le modalità e nei termini previsti negli articoli medesimi. Le comunicazioni relative all'aggiudicazione verranno effettuate in maniera sintetica, rinviando per i provvedimenti ed i dettagli della procedura, al sito web.

Tutte le comunicazioni ai sensi dell'art. 40, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. di pertinenza della S.U.A.M. ed inerenti la procedura in oggetto, saranno effettuate tramite **posta elettronica certificata**. A tal fine il concorrente **dovrà obbligatoriamente indicare** nella domanda di partecipazione oltre al domicilio eletto, **l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)** al quale inviare le comunicazioni ed i principali recapiti telefonici e, facoltativamente, l'indirizzo e-mail. La S.U.A.M. non si assume responsabilità in caso di mancata attivazione della PEC dichiarata in domanda o di malfunzionamento della stessa.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

È obbligo del concorrente comunicare tempestivamente alla S.U.A.M. ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa l'indirizzo PEC, e-mail, recapiti telefonici già indicati in domanda .

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite alla competente Autorità Giudiziaria. Le controversie derivanti dalla procedura di gara, ivi comprese quelle risarcitorie, sono devolute alla competenza esclusiva del TAR di Reggio Calabria.

La Stazione Unica Appaltante Metropolitana non assume responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi diversi da quello di cui al punto 1.2 del presente bando di gara.

Si informa che ai sensi dell'art. 13 D. Lgs 30.06.2003 n. 196 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito delle attività istituzionali dell'Ente Appaltante e che l'impresa dovrà espressamente rilasciare l'autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

-devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. con la sottoscrizione in forma digitale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); In caso di firma olografa dette dichiarazioni devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

-potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati; in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

-devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza (art. 83, comma 3, art. 90, commi 8 e 9 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Normativa di riferimento

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al Decreto Legislativo n.50/2016 e s.m.i, nonché a tutta la legislazione speciale in materia.

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Nicodemo Agostino

Responsabile del Procedimento di gara: Arch. Giovanni Pedà

Il Funzionario P.O.
f.to Giuseppina Libri